

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL
COMUNE DI ANACAPRI

COMUNE DI ANACAPRI
(Prov. di Napoli)

Approvato con deliberazione di G.M.
C. C. n. 42 del 18/09/2019
Il Sindaco *Il Segretario Com*

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo 1. Oggetto del Regolamento.....	4
Articolo 2. Principi generali	4
Articolo 3. Definizioni.....	5
Articolo 4. Classificazione dei rifiuti	7
Articolo 5. Esclusioni dal campo di applicazione.....	8
Articolo 6. Divieto di abbandono.....	9
TITOLO II ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, SERVIZI ACCESSORI E SERVIZI INTEGRATIVI PER RIFIUTI SPECIALI	
Articolo 7. Criteri di assimilazione.....	9
Articolo 8. Esclusione dall'assimilazione	10
Articolo 9. Assimilazione per qualità e quantità.....	10
Articolo 10. Modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati	12
Articolo 11. Convenzioni per la raccolta dei rifiuti speciali non assimilati	13
TITOLO III GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	
Articolo 12. Principi della gestione integrata.....	13
Articolo 13. Attività di competenza del Comune e del Gestore del Servizio.....	13
Articolo 14. Attività di competenza dei produttori e detentori di rifiuti urbani.....	15
Articolo 15. Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale	15
Articolo 16. Modalità e frequenza della raccolta	16
Articolo 17. Modalità di conferimento dei rifiuti urbani	16
Articolo 18. Servizi di raccolta porta a porta.....	16
Articolo 19. Collocazione dei contenitori "dedicati" per produttori di grandi quantità e per rifiuti urbani su strada o presso attività specifiche (pile, medicinali scaduti, abiti usati).....	19
Articolo 20. Centro di Raccolta.....	19
TITOLO IV ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI	
Articolo 21. Oggetto del servizio	19
Articolo 22. Raccolta di carta e cartone.....	19
Articolo 23. Raccolta di vetro.....	21
Articolo 24. Raccolta di metalli.....	21
Articolo 25. Raccolta di imballaggi in materiali misti.....	21
Articolo 26. Raccolta di rifiuti biodegradabili di cucine e mense (organico o umido)	21
Articolo 27. Raccolta di abbigliamento	22
Articolo 28. Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti.....	22
Articolo 29. Raccolta di rifiuti residui indifferenziati (secco residuo).....	22
Articolo 30. Raccolta dei rifiuti biodegradabili provenienti da parchi e giardini (verde)	23
Articolo 31. Raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).....	23
Articolo 32. Raccolta delle pile e degli accumulatori usati di origine domestica	24
Articolo 33. Raccolta di cartucce esauste di toner e inchiostro stampanti.....	24
Articolo 34. Raccolta di oli e grassi commestibili	24
Articolo 35. Raccolta degli oli minerali di origine domestica.....	25
Articolo 36. Raccolta delle batterie al piombo per autoveicoli di origine domestica.....	25
Articolo 37. Raccolta di vernici, inchiostri, adesivi, resine contenenti sostanze pericolose e loro contenitori utilizzati etichettati T o F (tossico o infiammabile) di origine domestica	25
Articolo 38. Raccolta dei medicinali scaduti o non utilizzati.....	26
Articolo 39. Raccolta del legno.....	26
Articolo 40. Raccolta di pneumatici di origine domestica.....	26
Articolo 41. Raccolta dei residui della pulizia strade.....	26
Articolo 42. Efficienza della raccolta	26
Articolo 43. Modalità di effettuazione del trasporto.....	26
Articolo 44. Luogo di recupero o smaltimento	27
TITOLO V ORGANIZZAZIONE E REQUISITI TECNICO-GESTIONALI DEL CENTRO DI RACCOLTA	
Articolo 45. Premessa.....	27
Articolo 46. Ubicazione del centro di raccolta.....	27

TITOLO VI DISPOSIZIONI INERENTI LA PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE PUBBLICHE E PRIVATE E LA GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

<i>Articolo 47. Pulizia strade e svuotamento cestini.....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 48. Servizi vari di pulizia.....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 49. Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta relativi rifiuti.....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 50. Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei relativi rifiuti.....</i>	<i>29</i>
<i>Articolo 51. Pulizia dei mercati e raccolta dei relativi rifiuti.....</i>	<i>29</i>
<i>Articolo 52. Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici.....</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 53. Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti.....</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 54 Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche.....</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 55. Attività di volantinaggio.....</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 56. Attività di carico e scarico di merci e materiali.....</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 57. Carogne di animali.....</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 58. Deiezioni di animali.....</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 59. Cave e cantieri.....</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 60. Gestione dei rifiuti cimiteriali.....</i>	<i>32</i>

TITOLO VII COLLABORAZIONE DEI CITTADINI

<i>Articolo 61. Attività di raccolta differenziata del volontariato.....</i>	<i>32</i>
<i>Articolo 62. Compostaggio domestico.....</i>	<i>33</i>
<i>Articolo 63 Meccanismi incentivanti.....</i>	<i>33</i>

TITOLO VIII SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

<i>Articolo 64 Sanzioni.....</i>	<i>33</i>
<i>Articolo 65. Controlli.....</i>	<i>35</i>
<i>Articolo 66. Osservanza di altre disposizioni.....</i>	<i>35</i>
<i>Articolo 67 . Pubblicità del Regolamento e degli atti.....</i>	<i>35</i>
<i>Articolo 68. Entrata in vigore del Regolamento.....</i>	<i>35</i>

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1. Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento viene adottato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 198 comma 2 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:

- a. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
- e. le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggi primari in sinergia con altre frazioni merceologiche;
- f. le modalità di contabilizzazione dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g. i criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo quanto indicato dall'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/06, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d);
- h. le sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente regolamento, fermo restando le sanzioni già previste nella legislazione vigente.

Articolo 2. Principi generali

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, nonché al fine di preservare le risorse naturali.

I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

La gestione dei rifiuti deve essere svolta osservando le seguenti priorità:

- a. prevenzione;
- b. preparazione per il riutilizzo;

- c. riciclaggio;
- d. recupero;
- e. smaltimento.

Per la realizzazione dei principi esposti nei precedenti articoli questo regolamento supera le suddivisioni utilizzate in precedenza relative a raccolte ordinarie e raccolte differenziate ma è improntato alla logica della **gestione integrata dei rifiuti** ove tutti i servizi concorrono alla realizzazione degli obiettivi.

Il Comune potrà promuovere la sperimentazione di diverse forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate finalizzate al recupero di materiali e di energia, anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

Il Comune privilegerà nei capitolati d'appalto, ove possibile in base alle norme tecniche e alla normativa vigente, l'utilizzo di materiali provenienti dal riciclaggio dei rifiuti.

Articolo 3. Definizioni

Ai fini del presente regolamento e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

oli usati: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

prevenzione: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

- 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
- 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
- 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica

effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.

smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;

stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs.152/06, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;

gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

circuito organizzato di raccolta: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.Lgs.152/06 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

sottoprodotto: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184 bis, comma 1, D.Lgs.152/06 o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184 bis, comma 2 D.Lgs.152/06;

compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

Articolo 4. Classificazione dei rifiuti

Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali , ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184 bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;]⁽¹⁾
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;]⁽¹⁾
- m) il combustibile derivato da rifiuti;]⁽¹⁾
- n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.]]⁽²⁾

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs.152/2006.

Articolo 5. Esclusioni dal campo di applicazione

Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento:

- le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
- i rifiuti radioattivi;
- i materiali esplosivi in disuso;
- i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

Articolo 6. Divieto di abbandono

È vietato abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti sul suolo e nel suolo. È altresì vietato immettere rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee. Il deposito di rifiuti all'esterno e nelle vicinanze del contenitore predisposto per la raccolta viene considerato a tutti gli effetti abbandono. Nello stesso modo per i servizi che si svolgono porta a porta viene considerato abbandono l'esposizione dei rifiuti in giorni o orari diversi da quelli prescritti.

Costituisce violazione del divieto di cui al comma 1 gettare, versare e depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio comunale, qualsiasi rifiuto solido, semisolido, liquido ed in genere materiali di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti; costituiscono violazione del predetto divieto i descritti comportamenti riguardanti le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, i cigli delle strade.

In caso di inadempienza, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Decorso il termine fissato dall'ordinanza, il Sindaco procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui ai commi precedenti sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Tutte le utenze, domestiche e non domestiche, sono tenute a conferire i rifiuti separandoli nelle frazioni merceologiche per le quali è attivo uno specifico servizio di raccolta, secondo i criteri e le indicazioni contenuti nel presente Regolamento e le disposizioni di dettaglio adottate dai competenti Organi del Comune.

TITOLO II

Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi, servizi accessori e servizi integrativi per rifiuti speciali

Articolo 7. Criteri di assimilazione

Ai sensi dell'art.184 comma 2 lettera b del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 sono classificati come **rifiuti urbani** i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.

L'assimilazione per qualità e quantità costituisce presupposto essenziale per il conferimento di rifiuti di provenienza non domestica al servizio pubblico di gestione dei rifiuti; pertanto non possono essere conferiti i rifiuti speciali non esplicitamente assimilati.

I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art 198 comma 1 D.Lgs. 152/2006.

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani ed aventi le caratteristiche qualitative previste dalla normativa. In particolare:

- a. non sono contaminati con sostanze e preparati classificati come pericolosi dal D.Lgs 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. presentano compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal Contratto di Servizio stipulato fra il Comune ed il soggetto gestore del servizio;
- c. non presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto Gestore e previste dal Contratto di Servizio quali ad esempio:
 - materiali non aventi consistenza solida (ad eccezione degli oli e grassi di cottura consegnati in adeguato contenitore);
 - materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato;
 - prodotti fortemente maleodoranti;
 - prodotti eccessivamente polverulenti.

I Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altra provenienza, anche pericolosi, sono conferibili al servizio pubblico di raccolta se sono analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici così come previsto dal D.Lgs.151/03.

Articolo 8. Esclusione dall'assimilazione

Con riferimento alla classificazione di cui all'articolo 184 comma 3 del D.L.vo 152/2006 sono esclusi dall'assimilazione, e pertanto non possono essere conferiti al servizio pubblico i rifiuti speciali pericolosi.

Ai sensi dell'articolo 226, comma 2, D.Lgs.3 Aprile 2006, n. 152 sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti di imballaggi terziari.

Ai sensi dell'articolo 186, comma 10, D.Lgs.3 Aprile 2006, n. 152 sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.

Articolo 9. Assimilazione per qualità e quantità

Nelle more della pubblicazione del provvedimento di fissazione dei criteri di assimilazione da parte dello Stato di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) D.lgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni, sono assimilati ai rifiuti urbani, in base al criterio qualitativo i rifiuti di seguito elencati:

- carta e cartone,
- imballaggi in plastica,
- plastica,
- legno inclusi segatura, trucioli, residui di taglio, telai, pannelli di truciolare e piallacci, etc. (non contenenti sostanze pericolose),
- metalli (inclusi trucioli e limatura di materiali ferrosi e non ferrosi),
- imballaggi in materiali compositi,
- imballaggi materiali misti,
- vetro,
- imballaggi in materia tessile,
- rifiuti biodegradabili di cucine e mense "umido",
- oli e grassi commestibili,
- rifiuti biodegradabili vegetali provenienti dalla manutenzione di aree verdi, parchi e

giardini "vegetale",

-rifiuti urbani non differenziati "secco residuo" composti, a titolo esemplificativo, da rifiuti analoghi a quelli domestici che non sono oggetto di raccolta differenziata come:

-carta metallizzata,

-carta adesiva,

-fogli di plastica metallizzati e simili,

-sacchi e sacchetti di carta o plastica,

-fogli di carta, plastica, cellophane non conferibili in maniera differenziata,

-ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica stracci e iuta,

-feltri e tessuti non tessuti,

-pelle e similpelle,

-gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria,

-resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali,

-imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili, nastri abrasivi,

-pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate,

-rifiuti ingombranti nell'ambito dei quali si intendono compresi i rifiuti non pericolosi provenienti da lavori di manutenzione edilizia (materiale inerte conferibile in cave/impianti di trattamento/recupero escluso) ed attività complementari (imbianchino, elettricista, serramentista, lattoniere ed analoghi); a titolo esemplificativo e non esaustivo:

materiali vari in pannelli anche poliaccoppiati (pannelli sandwich, etc.);

isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;

cellophane voluminosi;

guaine;

moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

vetro non rientrante nelle categorie 15 01 07 (imballaggi in vetro) o 20 01 02(vetro).

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, elencate al precedente comma, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq, il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 100% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alla tabella 4a dell'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune valutazioni, verifichi la compatibilità di raccolta delle quantità dichiarate con l'organizzazione del servizio di igiene urbana.

Le modalità per la verifica e l'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione sono stabilite dai competenti uffici comunali che si avvalgono a tale riguardo della collaborazione del Gestore del servizio o terzi all'uopo incaricati.

L'individuazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al comma 1 sarà rivista sulla base dei criteri di assimilazione determinati dallo Stato ai sensi dell'articolo 195, comma 2 lett. e) del D.Lgs. 152/2006, non appena emanate le nuove disposizioni.

Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani, tutti quelli definiti "speciali pericolosi", ai sensi del D. Lgs n° 152/06.

Il mancato rispetto dei parametri quantitativi ed il superamento dei limiti individuati nei criteri quantitativi di cui al presente Regolamento, da parte delle suddette attività produttive, commerciali e/o di servizio, determina l'applicazione di sanzioni amministrative, secondo quanto disposto dall'art. 77.

Articolo 10. Modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati

Per il conferimento dei rifiuti assimilati è obbligatoria la separazione di tutti i rifiuti per i quali è stato attivato un servizio di raccolta separato.

Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

a. Raccolta porta a porta, come per le utenze non domestiche limitatamente ad un quantitativo massimo di 1 mc per raccolta, limitatamente alle seguenti tipologie: carta, vetro, imballaggi in plastica, rifiuti biodegradabili da cucine e mense, residuo secco (indifferenziato), abbigliamento, olii vegetali ed animali esausti. I seguenti rifiuti vengono ritirati presso tutte le utenze a pagamento: rifiuti biodegradabili da giardino, legno, plastica, metalli, apparecchi elettrici ed elettronici, tessili.

b. conferimento presso il **Centro di Raccolta Comunale**, il cui esercizio dovrà essere approvato dal Comune, secondo le modalità previste dal rispettivo regolamento.

Il produttore dei rifiuti assimilati ha la facoltà di richiedere servizi aggiuntivi non obbligatori quali la raccolta tramite container/contenitore in uso esclusivo. In tal caso, il servizio sarà svolto previa verifica della fattibilità tecnica e stipula di apposita convenzione.

Il Comune, tramite il Gestore, si riserva di subordinare l'erogazione del servizio alla presentazione di apposita dichiarazione di assimilabilità da parte del produttore, corredata se necessario da certificati chimici, dalla quale risultino le caratteristiche merceologiche del rifiuto conferito al servizio pubblico e la sua conformità a quanto prescritto dal presente Regolamento.

Il Comune si riserva di verificare, anche tramite il Gestore, il rispetto delle disposizioni in materia di assimilazione da parte delle utenze che usufruiscono del servizio pubblico di raccolta.

Articolo 11. Convenzioni per la raccolta dei rifiuti speciali non assimilati

Il produttore/detentore dei rifiuti speciali è tenuto a provvedere a proprie spese all'avvio a recupero o smaltimento; pertanto il servizio non rientra nel regime di privativa.

Il Comune può istituire, nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

La raccolta differenziata dei rifiuti speciali non assimilati che divengano oggetto di raccolta da parte del servizio pubblico comunale potrà avvenire previa stipula di apposita convenzione, tra il produttore e il Gestore del Servizio, in accordo con il Comune, ponendo a carico del produttore i costi derivanti dall'insieme delle operazioni compiute.

TITOLO III

Gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati

Articolo 12. Principi della gestione integrata

Il comune effettua la gestione integrata dei rifiuti urbani ovvero il complesso delle attività volte ad ottimizzare la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade.

Alla luce dei principi ispiratori e degli obiettivi delle direttive comunitarie in materia di gestione dei rifiuti e, di conseguenza, del titolo IV del D.Lgs. 152/06 richiamati negli articoli 1 e 2 del presente regolamento, tale gestione integrata è svolta privilegiando la raccolta differenziata dei rifiuti con le seguenti finalità:

- a. privilegiare il recupero di materia fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- b. fare ricorso in subordine al recupero energetico qualora sia possibile;
- c. limitare lo smaltimento dei rifiuti alla sola fase residuale dei rifiuti raccolti separatamente;
- d. garantire comunque alti livelli di tutela ambientale intercettando separatamente le frazioni pericolose dei rifiuti urbani, così da gestirli in sicurezza;
- e. garantire l'intercettazione dei rifiuti di imballaggio, qualora sia possibile, primari e secondari, anche tramite raccolte congiunte con frazioni similari nell'ottica dell'efficienza del servizio;
- f. garantire l'intercettazione distinta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di provenienza domestica ed analoga.

Articolo 13. Attività di competenza del Comune e del Gestore del Servizio

La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani sono effettuati dal Comune in regime di privativa nelle forme di cui al D.P.R. 168/2010.

Il Comune effettua la raccolta ed il conferimento presso impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati anche tramite l'affidamento dei servizi ad uno o più soggetti terzi denominati "Gestore dei servizi".

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, il Comune si può avvalere:

- a. dei servizi svolti da terzi autorizzati;
- b. della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Il Comune definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento) dei rifiuti urbani e speciali assimilati, provvedendo a:

- c. definire, articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo adeguate frequenze di raccolta;
- d. definire, in attuazione a norme regolamentari e tecniche, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio primari in sinergia con le altre frazioni merceologiche;
- e. stabilire numero e tipologia dei contenitori, frequenze delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza, se compatibili con l'organizzazione dei servizi e di problematiche tecniche indicate dal Gestore;
- f. in caso di raccolta con contenitori/cassonetti stradali (ad esempio per i raccoglitori abiti usati), assicurare l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei contenitori e delle piazzole;
- g. promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantire l'idoneità ed il rinnovo dei contenitori e dei mezzi operativi;

Il Comune, eventualmente anche delegando il gestore a operare in sua vece, stipula apposite convenzioni con i Consorzi nazionali obbligatori per la gestione di particolari categorie di rifiuto (es. imballaggi, oli, batterie, RAEE...).

Il Comune si impegna a svolgere un ruolo attivo che consenta di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani indicati all'articolo 205 comma 1 del D.Lgs. 152/2006. In particolare l'Amministrazione comunale promuove:

- h. Campagne di sensibilizzazione volte a educare la cittadinanza ad un consumo ecocompatibile e contro gli sprechi, attuate anche in collaborazione con le associazioni dei cittadini;
- i. Iniziative promozionali, concertate con gli esercizi commerciali, per l'utilizzo di imballaggi a rendere e di prodotti durevoli in alternativa agli imballaggi a perdere ed i prodotti usa e getta;
- j. Pubblicizzazione e diffusione del compostaggio domestico degli scarti organici, anche attraverso un adeguato supporto di consulenza offerto alla popolazione.

Il Gestore dei servizi è obbligato a fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività di gestione dei rifiuti di propria competenza.

Il Comune svolge, attraverso il Gestore del Servizio, attività e servizi relativi alla gestione di rifiuti costituenti competenza facoltativa, che migliorino l'efficacia e l'efficienza del servizio.

Il Gestore, in accordo con il Comune, può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare alla discarica o all'incenerimento.

Articolo 14. Attività di competenza dei produttori e detentori di rifiuti urbani

Il servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani è istituito esclusivamente per i soggetti che detengono a qualsiasi titolo aree sul territorio comunale assoggettate alla tassa rifiuti e servizi o altro tributo di funzione analoga ed ai soggetti che stipulano apposita convenzione di cui all'art. 11. È vietato ai soggetti non titolati conferire rifiuti al servizio pubblico di raccolta.

I rifiuti urbani e, fatto salvo quanto previsto al titolo II, i rifiuti speciali assimilati agli urbani, sono conferiti al servizio pubblico di raccolta a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivi odori.

Il conferimento dei rifiuti urbani deve avvenire utilizzando esclusivamente le disposizioni organizzative, in merito a luoghi, orari, giorni e modalità di conferimento e contenitori stabiliti dal presente regolamento.

È obbligatorio avvalersi dei contenitori e delle strutture predisposte per le raccolte differenziate; è pertanto vietato il conferimento miscelato delle diverse tipologie di rifiuto.

Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati:

- materiali in fase di combustione;
- materiali che possano recare danno agli addetti allo svuotamento dei contenitori o ai mezzi di raccolta e trasporto.

Le sostanze putrescibili in genere devono essere conferite avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.

Ai fini del miglior recupero delle bottiglie di plastica, si fa obbligo all'utenza di conferirle sciacquate e pressate.

Gli imballaggi a basso peso specifico, come lattine, scatoloni e contenitori in plastica, devono essere schiacciati a cura dell'utente prima del conferimento al servizio pubblico.

Gli imballaggi voluminosi devono comunque essere preventivamente compattati e/o sminuzzati, onde ridurre al minimo il loro volume.

La cittadinanza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con la propria condotta, l'attività degli operatori addetti ai servizi.

Articolo 15. Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale

Il servizio di raccolta è garantito su tutte le aree del territorio comunale indicate nel contratto di servizio.

Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia collocato in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.

Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani in maniera differenziata presso il punto di raccolta più vicino in area pubblica soggetta al servizio di raccolta, indicato dal Comune.

È vietato incendiare i rifiuti di qualsiasi tipologia, salvo quanto disposto o consentito dalle vigenti ordinanze comunali.

Articolo 16. Modalità e frequenza della raccolta

Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente Titolo viene effettuato dal gestore del servizio pubblico entro il perimetro di cui al precedente articolo 15, comma.

All'interno del perimetro di cui al precedente articolo, l'effettuazione del servizio è obbligatoria e non sono ammesse eccezioni.

Le frequenze di servizio, che devono garantire un elevato livello di tutela igienico-sanitaria, sono quelle previste nel successivo articolo 18 (servizio di raccolta porta a porta).

Particolari forme di organizzazione vengono predisposte dal gestore del servizio nelle occasioni in cui si preveda la produzione di quantitativi di rifiuti superiori all'ordinario, in particolare per l'afflusso turistici per festività infrasettimanali, doppie o triple e/o in caso di indisponibilità degli impianti di raccolta e di smaltimento.

Articolo 17. Modalità di conferimento dei rifiuti urbani

Al fine di ottenere un sistema integrato di gestione dei rifiuti, ottimizzare la differenziazione dei rifiuti volta al recupero di materia, di energia e dello smaltimento in sicurezza sono previste le seguenti modalità di conferimento da parte dei produttori dei rifiuti urbani:

- a. Conferimento tramite servizi di raccolta porta a porta;
- b. Conferimento tramite contenitori "dedicati" per produttori di grandi quantità;
- c. Conferimento tramite **Centro di Raccolta**, il cui esercizio è approvato dal Comune;
- d. Conferimento tramite contenitori su strada o presso attività specifiche (es. negozi o scuole).

Ogni rifiuto potrà essere conferito con una o più modalità individuate, in accordo con il Gestore del Servizio, al fine di ottimizzare i flussi omogenei di raccolta e l'intercettazione dei rifiuti.

Articolo 18. Servizi di raccolta porta a porta

Per raccolta porta a porta si intende la raccolta effettuata su area pubblica (o privata di uso pubblico) nel luogo più prossimo all'ingresso dell'edificio servito, relativo alla propria utenza, che risulti compatibile con le esigenze tecniche connaturate al servizio; il Comune può imporre la rimozione dei contenitori depositati quando la localizzazione sia inadeguata o perché di intralcio alla viabilità, o perché disagiata per il servizio di raccolta.

I servizi di raccolta porta a porta hanno frequenza e orari stabiliti dal Comune e vengono opportunamente divulgati all'utenza.

Le frequenze minime della raccolta differenziata sono così stabilite:

- frazione organica (20.01.08) dei rifiuti urbani: frequenza pari a due volte alla settimana;
- frazione rifiuto residuo indifferenziato (20.03.01) (secco residuo): frequenza settimanale;
- imballaggi in carta e cartone provenienti da raccolta porta a porta: frequenza settimanale;
- imballaggi in materiali misti (15.01.06) provenienti da raccolta porta a porta: due volte la settimana;
- imballaggi in vetro 15.01.06: frequenza settimanale;
- abbigliamento 20.01.10: frequenza settimanale;

- Oli vegetali e grassi animali 20.01.25: da definire.

I seguenti rifiuti provenienti dalla raccolta porta a porta sono a pagamento con frequenza settimanale:

- Plastica 20.01.02
- Legno 20.01.38 diverso dalla voce 20.01.37
- Metalli 20.02.01.
- Tessili 20.01.11

Per particolari utenze (esempio: scuole, casa di riposo, strutture pubbliche in genere, etc. e/o utenze commerciali) potranno essere effettuati giri suppletivi di raccolta o particolari condizioni di ritiro delle varie tipologie di rifiuto. L'Amministrazione Comunale può comunque variare l'orario e le modalità anzidette, in relazione alle esigenze del servizio e del decoro cittadino, o di modifiche tecniche od operative del servizio. Tali frequenze possono essere oggetto di modifica a seguito di specifica determinazione da parte dei competenti organi comunali.

L'esposizione su area pubblica deve essere effettuata in modo ordinato e tale da non intralciare il transito pedonale e veicolare, utilizzando esclusivamente i contenitori con le caratteristiche (di volume, forma e colore) indicati dal Comune per le diverse tipologie di rifiuto, se previsti. I rifiuti conferiti in contenitori diversi da quelli prescritti non saranno raccolti.

I rifiuti devono essere esposti nelle condizioni tali da essere raccolti agevolmente dagli operatori.

I contenitori/sacchi dei rifiuti, chiusi accuratamente, dovranno essere esposti nel rispetto degli orari stabiliti dal Comune e opportunamente pubblicizzati. Dopo l'avvenuto svuotamento dei contenitori da parte della ditta incaricata, gli utenti sono tenuti al ritiro dei contenitori entro il termine della giornata in cui è avvenuto il servizio di svuotamento.

È vietato esporre su area pubblica i rifiuti in orari o giornate o contenitori difformi da quanto stabilito e comunicato all'utenza.

È obbligatorio il ritiro da parte del conferente dei rifiuti non raccolti dagli addetti a causa del mancato rispetto delle modalità di conferimento prescritte; inoltre il conferente è tenuto a ritirare i sacchi lacerati o distrutti da animali ed a rimuovere i rifiuti eventualmente dispersi.

Per le raccolte effettuate con sacchi; è vietato:

- a. introdurre nel sacco, senza adeguate protezioni, oggetti taglienti o acuminati che possano mettere in pericolo la sicurezza degli addetti alla raccolta;
- b. introdurre nei sacchi rifiuti liquidi;
- c. conferire sacchi aperti o chiusi in modo non conforme, o che lascino fuoriuscire parte del contenuto.

In caso di rifiuti che si raccolgano senza il supporto di sacchi o bidoni, i materiali da raccogliere devono essere confezionati ed impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti, che occupino il minor volume possibile e che non arrechino danno agli addetti alla raccolta.

Il Comune, nell'ambito di interventi di riqualificazione urbanistica, al fine di predisporre spazi adeguati per i contenitori dei rifiuti urbani, si riserva di imporre l'obbligo di prevedere tali spazi nella progettazione di interventi di risistemazione viaria, costruzione o

ristrutturazione di edifici pubblici e privati e nella progettazione delle opere di urbanizzazione primaria.

Tutti gli utenti che usufruiscono del servizio di raccolta porta a porta debbono mantenere puliti i contenitori in modo che non possano emanare odori molesti o essere potenzialmente causa di problemi igienico-sanitari. Alle utenze domestiche e non vengono consegnati dal gestore del servizio, dei contenitori e dei sacchi da utilizzare obbligatoriamente per la raccolta porta a porta, come riporta la successiva tabella.

rifiuto	Forniture utenze domestiche	forniture utenze commerciali
Carta 20.01.01 ed 15.01.01	Kit mensile di sacchi blu in polietilene, oppure scatole di cartone	Come domestiche o possono richiedere contenitori
Imballaggi in materiali misti.15.01.06	Kit mensile di sacchi gialli in polietilene.	Come domestiche possono richiedere contenitori o sacchi di grandi dimensioni
Umido 20.01.08	Contenitore in plastica e sacco in materiale biodegradabili	Come domestiche possono richiedere contenitori piu grandi ed anche sacchi
imballaggi in vetro15.01.07	Contenitore in plastica	Come domestiche possono richiedere contenitori piu grandi
Indifferenziato (secco)20.03.01	Kit mensile sacchi in polietilene grigio	Come domestiche possono richiedere sacchi piu grandi
Abbigliamento 20.01.10.	Kit mensile sacchi in polietilene arancione	Come domestiche
Oli e grassi animali 20.01.25.	Contenitore dato dal gestore	Come le domestiche
Rifiuti biodegradabili (verde) 20.02.01	Sacchi in polietilene verdi, da acquistare presso il gestore	Come domestiche

Sarà possibile da parte delle utenze domestiche, qualora la fornitura mensile non sia sufficiente poter acquistare presso il gestore del servizio kit aggiuntivi per poter conferire le frazioni di rifiuti.

Alle utenze domestiche e non domestiche viene fornita la dotazione di contenitori da utilizzare obbligatoriamente per la raccolta porta a porta dettagliata nella tabella di cui sopra; per la dotazione delle utenze non domestiche si intende che in fase di inizio attività possono scegliere se utilizzare la medesima dotazione delle utenze domestiche oppure, in alternativa ed in accordo con il comune, i contenitori specificati di maggiore volumetria:

Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate dal presente articolo. È fatto altresì divieto agli utenti di usare, spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati ad altri ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli di altri. E' altresì vietato apporre materiale pubblicitario o scritte di vario genere (che non siano la mera identificazione dell'utenza) sui contenitori.

Articolo 19. Collocazione dei contenitori “dedicati” per produttori di grandi quantità e per rifiuti urbani su strada o presso attività specifiche (pile, medicinali scaduti, abiti usati)

Sono ammessi contenitori in area privata nel caso di attività produttrici di rifiuti assimilati. Condizioni e modalità verranno valutate dal Comune. In tale ipotesi potrà essere richiesto un canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva dei contenitori di proprietà pubblica.

I contenitori sono collocati, di norma, in area pubblica (su suolo stradale, su marciapiedi e/o entro apposite piazzole debitamente individuate e/o realizzate dal Comune).

I contenitori sono collocati in area privata (es. farmacie, scuole, attività commerciali) nei casi in cui questa collocazione favorisca l'efficacia e l'efficienza del servizio previo accordo/consenso scritto del Gestore.

I contenitori sono collocati in area privata nelle zone in cui la struttura urbanistica renda impossibile l'utilizzo di contenitori su sede pubblica, previo accordo/consenso scritto del Gestore.

Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono ubicati i contenitori, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento degli stessi.

Articolo 20. Centro di Raccolta

Il centro di raccolta, ubicato in Via Faro, sul territorio Comunale in località Ardicola, è regolamentato dalle disposizioni di cui al titolo V del presente Regolamento.

TITOLO IV

ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

Articolo 21. Oggetto del servizio

Nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, comprensivo dei rifiuti assimilati così come definiti nel presente Regolamento, il servizio pubblico prevede la separazione alla fonte, da eseguirsi a cura degli utenti/produttori, la raccolta distinta delle seguenti frazioni con le modalità riassunte in tabella, di cui sotto, e dettagliate negli articoli successivi ed il conferimento presso impianti di recupero/smaltimento:

I giorni e gli orari in cui si effettuano i servizi vengono decisi annualmente dal Comune in base a valutazioni che tengano conto dei principi di carattere generale, degli obiettivi del presente regolamento, degli aspetti di carattere igienico-sanitario anche in funzione delle condizioni meteorologiche e della stagionalità di produzione dei rifiuti; tali scelte sono ampiamente pubblicizzate e comunicate ai cittadini tramite il sito web del comune e del gestore del servizio e la distribuzione di appositi materiali informativi che conterranno le seguenti informazioni minimali:

Per le raccolte porta a porta:

- tipi di rifiuti raccolti;
- giorni e orari;
- contenitori.

Codice CBR	Descrizione	Raccolta porta a porta art. 18	Contenitori dedicati art. 19	Centro di Raccolta art. 20	Contenitori su strada art. 21
15.01.01 o 20.01.01	Carta cartone	si	si	si	
15.01.07 o 20.01.02	Vetro	si	si	si	
15.01.04 o 20.01.40	Metallo	si		si	
15.01.06	Imballaggi in materiali misti	si	si		
15.01.02	Imballaggi in plastica	si	si	si	
20.01.08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense (organico o umido)	si	si	si	
20.01.10	Abbigliamento	si		si	
20.03.07	Ingombranti	si		si	
20.03.01	Rifiuti residui indifferenziati	si		si	
20.02.01	Rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (verde)	si		si	
20.01.21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (neon) RAEE			si	
20.01.23*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (Frigoriferi e Congelatori) RAEE	si		si	
20.01.35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (Televisori e Monitor) RAEE	si		si	
20.01.36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (altri) RAEE	si		si	
20.01.34	Pile e batterie		si	si	
08.03.18	Cartucce esauste di toner			si	
20.01.25	Oli e grassi commestibili			si	
20.01.26*	Olio minerale			si	
16.06.01* o 20.01.33*	Batterie e accumulatori per auto e moto			si	
15.01.10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze			si	
20.01.27*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose			si	
20.01.31* o 20.01.32	Medicinali			si	si
15.01.03 o 20.01.38	Legno	si		si	
16.01.03	Pneumatici per auto e moto			si	
17.09.04	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione (Inerti)			no	
20.03.03	residui della pulizia stradale			si	
18.01.03*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (siringhe)			no	

Articolo 22. Raccolta di carta e cartone

La raccolta di carta e cartone viene effettuata tramite raccolta porta a porta e tramite il Centro di Raccolta, secondo le modalità previste dal relativo regolamento.

Per carta e cartone si intendono a titolo di esempio giornali, riviste, libri, imballaggi in cartone ondulato, cartoncino.

Nell'ambito di tale raccolta sono compresi gli accoppiati con carta plastificata (tetrapak).

È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli indicati all'art.18 del presente regolamento, salvo diversa disposizione.

Articolo 23. Raccolta di vetro

La raccolta del vetro (imballaggi) viene effettuata tramite raccolta porta a porta con cadenza settimanale e tramite il Centro di Raccolta, secondo le modalità previste dal relativo regolamento.

Per vetro si intendono imballaggi in vetro.

È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli indicati all'art. 18 del presente regolamento, salvo diversa disposizione.

Il conferimento del vetro per finestre è consentito esclusivamente presso il Centro di Raccolta o a domicilio previo pagamento del ritiro.

Articolo 24. Raccolta di metalli

La raccolta di metalli viene effettuata tramite raccolta porta a porta, (solo metalli di piccole dimensioni) a pagamento e tramite il Centro di Raccolta secondo le modalità previste dal relativo regolamento.

Per metalli si intendono a titolo di esempio:

-metalli di piccole dimensioni: imballaggi metallici quali lattine e scatolette, vaschette e fogli di alluminio

-metalli di grandi dimensioni: reti dei letti, biciclette, altri manufatti metallici

È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli indicati all'art.18 del presente regolamento, salvo diversa disposizione.

Il conferimento di rifiuti metallici di grandi dimensioni è consentito esclusivamente presso il centro di raccolta, o a domicilio a pagamento.

Articolo 25. Raccolta di imballaggi in materiali misti

La raccolta di imballaggi in materiali misti viene effettuata tramite raccolta porta a porta e tramite il Centro di Raccolta secondo le modalità previste dal relativo regolamento.

Per imballaggi in materiali misti si intendono a titolo di esempio bottiglie per bevande, flaconi per liquidi in genere, imballaggi in plastica, imballaggi in polistirolo, imballaggi in alluminio.

Articolo 26. Raccolta di rifiuti biodegradabili di cucine e mense (organico o umido)

La raccolta di rifiuti biodegradabili viene effettuata tramite raccolta porta a porta e tramite il Centro di Raccolta secondo le modalità previste dal relativo regolamento.

Per rifiuti biodegradabili si intendono tutti gli scarti degradabili di cucina quali scarti dalla preparazione dei pasti, bucce, ossa, frutta, verdura, avanzi di carne e pesce, etc. che vengono

prodotte presso le civili abitazioni, nonché presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, le aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali.

È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli indicati all'art. 18 del presente regolamento, salvo diversa disposizione.

Sono esonerati dall'obbligo di conferimento separato della frazione umida le utenze domestiche che effettuano il **compostaggio domestico** nelle modalità indicate dallo specifico regolamento Comunale.

Articolo 27. Raccolta di abbigliamento

La raccolta di abbigliamento verrà effettuata settimanalmente porta a porta una volta organizzato il relativo ritiro, attualmente viene effettuata tramite il Centro di Raccolta.

Per abbigliamento si intendono a titolo di esempio indumenti smessi, maglie, pantaloni, camicie, calzature, etc.

È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.

Articolo 28. Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti

La raccolta di rifiuti ingombranti viene effettuata, settimanalmente, tramite il Centro di Raccolta secondo le modalità previste dal relativo regolamento e tramite servizio domiciliare programmato previo pagamento del ritiro.

Per rifiuti ingombranti si intendono a titolo di esempio: divani, materassi, articoli d'arredo di grandi dimensioni.

Le utenze domestiche possono richiedere il servizio di ritiro secondo le modalità indicate dal Comune. In caso di accettazione del servizio, l'utente è tenuto a conferire i rifiuti nei giorni e negli orari prescritti per il ritiro da parte del Gestore, esponendoli su suolo pubblico in modo ordinato occupando il minimo spazio possibile, e comunque in modo tale da non costituire intralcio o ostacolo alla circolazione e alla sosta di persone e mezzi.

E' vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti al suolo, in particolare è vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.

Articolo 29. Raccolta di rifiuti residui indifferenziati (residuo secco)

La raccolta di rifiuti residui indifferenziati viene effettuata esclusivamente tramite raccolta porta a porta.

Per rifiuti residui indifferenziati si intendono quei rifiuti non ingombranti che non sono oggetto di raccolta differenziata; a titolo di esempio:

- sacchetti dell'aspirapolvere,
- stracci e carta contaminati da detersivi,
- oggetti costituiti da materiali misti non separabili,
- oggetti in plastica diversi dagli imballaggi (quali giocattoli, gomma, stoviglie usa e getta),
- polveri,
- pannolini e assorbenti.

È obbligatorio il conferimento di questi rifiuti tramite sacchetto chiuso.

Articolo 30. Raccolta dei rifiuti biodegradabili provenienti da parchi e giardini (verde)

La raccolta di rifiuti biodegradabili vegetali provenienti da aree verdi viene effettuata tramite il Centro di Raccolta secondo le modalità previste dal relativo regolamento e tramite servizio domiciliare attivabile a richiesta **a pagamento**.

Per rifiuti biodegradabili vegetali provenienti da aree verdi si intendono a titolo di esempio:

-rifiuti di potatura;

-rifiuti da sfalcio giardini;

-rifiuti da orti ed aree piantumate pubbliche e private costituenti pertinenza di edifici che presentino i requisiti per essere classificati come rifiuti urbani.

Articolo 31. Raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Il Comune ai sensi del D.Lgs. 151/05, è tenuto a realizzare un sistema organico di gestione dei RAEE che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto.

A tal fine il Comune assicura la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e analoghi, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente ad un CENTRO DI RACCOLTA DEI RAEE i rifiuti prodotti nel proprio territorio come previsto dal D.Lgs. 151/05; il conferimento di rifiuti prodotti in altri comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di destinazione;

Il centro di raccolta di RAEE coincide con il centro di raccolta di via Faro.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono raggruppate come indicato nel D.M. 185/07 secondo le seguenti modalità:

R1 - Grandi elettrodomestici contenenti clorofluorocarburi (es. frigoriferi, frigocongelatori, condizionatori) R2 - Grandi elettrodomestici non contenenti clorofluorocarburi (es. lavatrici, lavastoviglie, forni ...)

R3 – TV e Monitor

R4 - Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (es. computer, stampanti, telefoni, fax ...); Piccoli elettrodomestici; Apparecchiature di consumo (radio, videocamere ...); Apparecchiature di illuminazione (es. lampadari, privati della sorgente luminosa ...); Utensili elettrici ed elettronici (es. trapani, seghe, macchine per cucire...ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni); Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero; Dispositivi medici (es. misuratori di pressione...ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati); Strumenti di monitoraggio e di controllo (es. bilance, regolatori di calore)

R5 – Sorgenti luminose (lampade fluorescenti, lampade a scarica, lampade a vapori di sodio, ...)

Nel Centro di Raccolta i contenitori per la raccolta differenziata dei RAEE, assicurano che le fasi della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio dei RAEE raccolti separatamente, ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs.151/05 siano eseguite in maniera da ottimizzare il reimpiego ed il

riciclaggio delle apparecchiature o dei relativi componenti e non si abbia dispersione di sostanze lesive dell'ozono atmosferico o altre sostanze secondo le indicazioni del Centro di Coordinamento RAEE.

I distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché gli installatori e i centri di assistenza tecnica possono conferire i RAEE domestici ricevuti dai nuclei domestici se in possesso della documentazione prevista del D.M. 65/2010.

Articolo 32. Raccolta delle pile e degli accumulatori usati di origine domestica

Le pile esauste provenienti da utenze domestiche, qualora non restituite al rivenditore, ai sensi del D.Lgs.188/2008, devono essere conferite separatamente negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.

La raccolta viene effettuata tramite contenitori stradali, presso esercizi commerciali e presso il Centro di Raccolta.

È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.

Il D.Lgs. n. 188/2008 prevede che le pile e gli accumulatori usati siano consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico.

A cura e onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto vendita.

Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato alla raccolta.

Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori di cui al presente Regolamento deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli apposti, sulle pile e sugli accumulatori.

Non rientrano in questa tipologia di rifiuto, le batterie per veicoli.

Articolo 33. Raccolta di cartucce esauste di toner e inchiostro stampanti

La raccolta di cartucce esauste di toner viene effettuata tramite il Centro di Raccolta secondo le modalità previste dal relativo regolamento.

Per cartucce esauste di toner si intendono a titolo di esempio cartucce di toner per stampanti laser e cartucce di inchiostro per stampanti a getto d'inchiostro.

È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.

Articolo 34. Raccolta di oli e grassi commestibili

La raccolta di oli e grassi commestibili viene effettuata tramite il Centro di Raccolta secondo le modalità previste dal relativo regolamento e/o tramite raccolta domiciliare, se istituita.

Per oli e grassi commestibili si intendono a titolo di esempio oli e grassi di frittura

provenienti da cucine mense e ristoranti. Oli e grassi commestibili devono essere conferiti in contenitori adeguati a tenuta.

È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.

Articolo 35. Raccolta degli oli minerali di origine domestica

La raccolta di oli minerali viene effettuata tramite il Centro di Raccolta secondo le modalità previste dal relativo regolamento, esclusivamente per i privati cittadini.

I privati cittadini che provvedono autonomamente al cambio dell'olio di un veicolo, hanno l'obbligo di conferire l'olio usato presso il Centro di Raccolta.

È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.

È vietato il conferimento di oli minerali da parte di aziende in quanto trattasi di rifiuto speciale pericoloso non assimilabile, pertanto il produttore è tenuto allo smaltimento a proprie spese tramite aziende convenzionate con il Consorzio Obbligatorio Oli Usati.

Articolo 36. Raccolta delle batterie al piombo per autoveicoli di origine domestica

La raccolta di batterie al piombo viene effettuata tramite il Centro di Raccolta secondo le modalità previste dal relativo regolamento, esclusivamente per i privati cittadini.

I privati cittadini che provvedono autonomamente al cambio di batterie al piombo di un veicolo, hanno l'obbligo di conferirle presso il Centro di Raccolta.

È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.

È vietato il conferimento di batterie al piombo da parte di aziende in quanto trattasi di **rifiuto speciale pericoloso non assimilabile**, pertanto il produttore è tenuto allo smaltimento a proprie spese tramite aziende convenzionate con il Consorzio Batterie COBAT.

I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie dei veicoli sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi delle batterie dismesse disperdendole nell'ambiente, ed a conferirle al Centro di Raccolta.

Articolo 37. Raccolta di vernici, inchiostri, adesivi, resine contenenti sostanze pericolose e loro contenitori utilizzati etichettati T o F (tossico o infiammabile) di origine domestica

La raccolta di vernici, inchiostri, adesivi, resine contenenti sostanze pericolose e loro contenitori utilizzati etichettati T o F (tossico o infiammabile) di origine domestica viene effettuata, tramite il Centro di Raccolta secondo le modalità previste dal relativo regolamento, esclusivamente per i privati cittadini.

Rientrano in questa categoria a titolo di esempio quelli contrassegnati dalla etichetta "T" e/o "F" o dai simboli corrispondenti impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta e i prodotti chimici di origine domestica contrassegnati dalla etichetta "Xi", "Xn", "C" o dai simboli corrispondenti impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta.

È vietato il conferimento tali rifiuti da parte di aziende in quanto trattasi di **rifiuto speciale pericoloso non assimilabile**, pertanto il produttore è tenuto allo smaltimento a proprie spese

tramite aziende autorizzate.

Articolo 38. Raccolta dei medicinali scaduti o non utilizzati

I medicinali scaduti o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori installati presso le farmacie, oppure potranno essere conferiti presso il Centro di Raccolta secondo le modalità previste dal relativo regolamento.

I medicinali devono essere privati dell'imballaggio esterno non a diretto contatto con il medicinale.

Articolo 39. Raccolta del legno

La raccolta di legno viene effettuata tramite il Centro di Raccolta secondo le modalità previste dal relativo regolamento o domiciliare a pagamento.

Per legno si intendono a titolo di esempio:

- mobili;
- porte;
- cassette;
- bancali.

Articolo 40. Raccolta di pneumatici per utenze domestiche

La raccolta di pneumatici viene effettuata tramite il Centro di Raccolta secondo le modalità previste dal relativo regolamento.

Articolo 41. Raccolta dei residui della pulizia strade

Il servizio di raccolta è descritto nell'apposito articolo nel titolo VI.

Articolo 42. Efficienza della raccolta

Ai fini della valutazione degli obiettivi di cui all'articolo 205 comma 1, Dlgs.152/06, l'efficienza della raccolta differenziata è calcolata su base annua, come il rapporto tra la somma dei pesi delle frazioni merceologiche raccolte in maniera differenziata e destinate al recupero e la quantità dei rifiuti complessivamente raccolti, detratta la quota corrispondente alla quantità di rifiuti cimiteriali ed inerti. In alternativa fa fede la modalità di calcolo individuata dalla normativa nazionale e dall'Osservatorio Provinciale Rifiuti.

Articolo 43. Modalità di effettuazione del trasporto

Il trasporto dei rifiuti urbani durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento/RECUPERO deve avvenire con automezzi idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (laddove previste) concesse dal Comando della Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

Il soggetto gestore dell'attività di trasporto deve essere regolarmente iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Articolo 44. Luogo di recupero o smaltimento

Il soggetto gestore del servizio di raccolta, provvede a conferire i rifiuti raccolti, presso impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, per le fasi finali di recupero o di smaltimento delle tipologie di rifiuti ad essi conferiti.

TITOLO V

Organizzazione e Requisiti Tecnico-Gestionali del Centro Di Raccolta

Articolo 45. Premessa

Il centro di raccolta comunale è costituito da un'area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il successivo trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2 del D.M 8/4/08, conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

Il Centro di Raccolta Comunale è ubicato in via Nuova Faro snc, località Ardicola, e sarà autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale in ossequio a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 aprile 2008 e s.m. e i.

Il soggetto, diverso dal Comune stesso, che gestisce il Centro di Raccolta è iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs 152/06 e successive modifiche, nella Categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

Articolo 46. Ubicazione del centro di raccolta

Il Centro di raccolta è ubicato in via Nuova Faro snc; sarà allestito e strutturato in modo funzionale alle esigenze comunali, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità. La realizzazione sarà conforme alla normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia.

TITOLO VI

Disposizioni inerenti la pulizia delle aree scoperte pubbliche e private e la gestione dei rifiuti cimiteriali

Articolo 47. Pulizia strade e svuotamento cestini

Il servizio di pulizia strade, comprensivo di spazzamento, eventuale lavaggio, svuotamento cestini, viene effettuato, entro il territorio comunale, sulle strade, le piazze e le aree pubbliche, strade vicinali classificate di uso pubblico, tratti di strade statali e provinciali all'interno dell'abitato secondo modalità e frequenze stabilite nel contratto di gestione del servizio.

Il servizio di pulizia non viene svolto per le rive e le acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonché dei cigli stradali delle scarpate autostradali e ferroviarie, effettuati entro il territorio comunale, che sono svolte dagli Enti competenti. I rifiuti prodotti in tale attività rimangono a loro carico.

Il gestore del servizio di spazzamento provvede, durante lo spazzamento meccanico o manuale, a sgombrare la superficie dei pozzetti stradali e delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche senza effettuare la disostruzione o il ripristino, che dovrà essere prevista da altro servizio specifico. È assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.

Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Comune provvede ad installare appositi cestini portarifiuti, che vengono svuotati e puliti secondo modalità e frequenze stabilite nel contratto di gestione del servizio.

L'incremento dei cestini deve essere comunicato al gestore.

In tali cestini devono essere conferiti esclusivamente piccole quantità di rifiuti urbani prodotti sulle aree pubbliche o di uso pubblico, pertanto è vietato l'utilizzo dei cestini per il conferimento dei rifiuti prodotti negli edifici di qualsiasi natura.

I cestini non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. È vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

Articolo 48. Servizi vari di pulizia

Possono rientrare fra i compiti affidati al soggetto gestore, quindi appositamente regolati, i seguenti servizi:

- a. pulizia della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli;
- b. pulizia e lavaggio dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade e scalinate;
- c. altri servizi affidati al soggetto gestore con atto del Sindaco per motivi di sicurezza o igiene.

Articolo 49. Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta relativi rifiuti

Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o

proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

Articolo 50. Pulizia dei terreni non edificati, dei muri perimetrali e raccolta dei relativi rifiuti

I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari in solido con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area.

I muri perimetrali degli edifici devono essere conservati in buono stato di decoro, libera da erbacce, il Comune, o il gestore del servizio, provvederà a ripulire il muro perimetrale in danno del proprietario.

Articolo 51. Pulizia dei mercati e raccolta dei relativi rifiuti

Le aree di vendita, pubbliche o ad uso pubblico, nei mercati devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere in maniera differenziata i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività secondo le seguenti indicazioni:

a. Carta e cartone, puliti

Tipologie: scatoloni, scatole, fogli, raccoglitori, buste, qualsiasi manufatto in carta e cartone puliti (escluso carta e manufatti accoppiati ad altri materiali quali plastica o metalli).

I rifiuti di carta e cartone, voluminosi (scatole e scatoloni) vanno piegati e/o inseriti l'uno nell'altro al fine di ridurre al minimo l'ingombro.

b. Cassette di legno, bancali

Tipologie: cassette di legno e bancali solitamente per usi ortofrutticoli.

Dovranno essere accuratamente svuotate ed ordinate l'una sull'altra in modo da ridurre al minimo l'ingombro ed essere separate da quelle di plastica.

c. Cassette di plastica/imballaggi in plastica

Tipologie: cassette di plastica solitamente per usi ortofrutticoli/imballaggi di plastica in genere, ivi compresi sacchetti di plastica ed appendiabiti.

Le cassette dovranno essere accuratamente svuotate ed ordinate l'una sull'altra in modo da ridurre al minimo l'ingombro ed essere separate da quelle in legno. Gli imballaggi e le grucce dovranno essere inseriti in appositi sacchi/contenitori.

d. Rifiuti organici

Tipologie: scarti di frutta e verdura ed alimentari in genere, tovaglioli e carta unta.

Dovranno essere inseriti in appositi sacchi/contenitori. Se di grandi dimensioni, accuratamente raccolti, di facile prelievo e disposti in modo tale da ridurre al minimo l'ingombro.

e. Rifiuti non differenziabili (tutti i rifiuti non elencati ai precedenti punti a,b,c,d)

Tipologie: carta sporca, carta plastificata, espositori non in cartone, quant'altro non elencato nei precedenti punti.

Dovranno essere inseriti in appositi sacchi. Se di grandi dimensioni, accuratamente raccolti, di facile prelievo e disposti in modo tale da ridurre al minimo l'ingombro.

Tutti i rifiuti dovranno essere raccolti e conservati dagli ambulanti fino al momento del ritiro/conferimento in contaneir dedicato, secondo le disposizioni stabilite dal Comune, in modo da evitare qualsiasi dispersione sull'area pertinenziale e circostante.

Eventuali e/o particolari rifiuti (pericolosi ed ingombranti) dovranno essere rimossi, a cura degli ambulanti e potranno essere conferiti presso il Centro di Raccolta comunale.

L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita e libera da automezzi ed attrezzature entro un'ora dal termine dell'orario di vendita, al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di pulizia.

In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti delle aree, devono concordare con il Comune le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

Qualora le responsabilità del fatto illecito di cui commi precedenti sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Articolo 52. Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto che gestisce il servizio pubblico.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti speciali assimilati agli urbani: in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato tutte le tipologie dei rifiuti.

All'orario di chiusura l'area di ogni singolo sito deve risultare perfettamente pulita.

Articolo 53. Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti urbani e quelli speciali ad essi assimilati prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Articolo 54. Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al soggetto gestore del servizio, con un preavviso di 8 giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che verranno utilizzate.

A manifestazione terminata, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori della stessa.

Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, eccetto il caso in cui promotore sia l'Amministrazione Comunale, salvo diversa disposizione.

Articolo 55. Attività di volantinaggio

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato abbandonare volantini (predisposti per finalità elettorali, pubblicitarie, ecc.) per le strade pubbliche o aperte al pubblico distribuiti a mano o tramite veicoli, anche aerei.

Si considerano abbandonati anche i volantini posizionati in contenitori che non garantiscano la protezione dagli agenti atmosferici (pioggia e vento) e possano rappresentare elemento indecoroso.

Il gestore si riserva di rimuovere contenitori e volantini che appaiono in stato di abbandono.

Articolo 56. Attività di carico e scarico di merci e materiali

Chiunque effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, sull'area pubblica o di uso pubblico, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia di cui al precedente capoverso.

In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal soggetto gestore del servizio, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006.

Articolo 57. Carogne di animali

Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

Articolo 58. Deiezioni di animali

I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi sporchino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.

I soggetti di cui al precedente capoverso sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata. Il tutto deve essere raccolto in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositato nei raccoglitori specifici e/o nei cestini adibiti alla raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Articolo 59. Cantieri

I proprietari o i gestori dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento con abbattimento delle polveri dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette aree, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

È vietato il conferimento al servizio pubblico di raccolta dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni diversi dai rifiuti urbani.

Articolo 60. Gestione dei rifiuti cimiteriali

I rifiuti identificati in:

- carta
- cartoni
- plastica
- ceri e residui vegetali in genere
- rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde

saranno gestiti con le stesse modalità degli altri rifiuti urbani in particolare sarà favorito il recupero.

I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione, costituiti da resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento dovranno essere smaltiti in appositi impianti autorizzati a cura e spese del gestore del cimitero.

Resta salva l'osservanza del Regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285 e della circolare esplicativa Ministero sanità 31 luglio 1998, n. 10; resta altresì salva l'applicazione del DPR 254/03 in tema di rifiuti sanitari.

TITOLO VII

Collaborazione Dei Cittadini

Articolo 61. Attività di raccolta differenziata del volontariato

Si riconoscono quali contributi utili ai fini del buon esito della raccolta differenziata quelli delle associazioni iscritte agli Albi del volontariato vigenti che si ispirano a scopo sociali, caritativi e/o ambientali e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato. Le Associazioni dovranno essere quindi dotate di uno Statuto e dovranno indicare un responsabile se non votato e/o indicato dal Consiglio di Gestione dell'Associazione.

Per collaborare alla raccolta differenziata le Associazioni debbono concordare con il Comune, sentito comunque il Gestore, gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento, che non devono essere in concorrenza con analoghi servizi gestiti dall'Ente Pubblico o chi per esso.

A tal fine verrà stipulata apposita convenzione. È vietato qualsiasi intervento non concordato con il Comune.

A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione che riguardano ambiti simili della raccolta differenziata si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando di determinare situazioni di concorrenza.

I principi gestionali a cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata attengono al pieno rispetto delle norme di sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, delle disposizioni urbanistiche e di traffico. In caso di inadempienza, danno e/o disagio arrecato alla popolazione sarà ritenuto responsabile il responsabile firmatario della convenzione con il Comune.

Le associazioni di volontariato dovranno garantire la collaborazione con il gestore e le

attività svolte non dovranno essere dissimili da quelle che potrebbe svolgere, senza necessità di alcuna autorizzazione, il privato cittadino.

Articolo 62. Compostaggio domestico

L'Amministrazione Comunale individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della Tariffa attuati sulla base di un disciplinare di adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.

La pratica del compostaggio domestico è comunque possibile solo all'utenza dotata di area verde in piena disponibilità, fermo restando l'assenza di inconvenienti igienico-sanitari.

In ogni caso la pratica del compostaggio domestico va effettuata seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc.

Il comune potrà vietare la prosecuzione del compostaggio domestico nei casi di inadempienza alle buone pratiche con conseguenti disagi agli altri residenti o inconvenienti igienico-sanitari.

Articolo 63. Meccanismi incentivanti

Per le utenze domestiche o non domestiche, singole o collettive, che si siano particolarmente distinte nell'attivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati si possono prevedere le seguenti forme di incentivazione:

- a. attestati di benemeranza: potranno essere conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
- b. omaggi: potranno essere distribuiti in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa. Sarà compito dell'Amministrazioni stabilire omaggi ai sensi del presente Regolamento anche a favore delle diverse Associazioni di Volontariato.
- c. agevolazioni sulla tariffa, nel rispetto di quanto riportato nell'apposito Regolamento.

TITOLO VIII

Sistema sanzionatorio e disposizioni finali

Articolo 64. Sanzioni

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento sono uniformate ai principi della vigente normativa statale e regionale, anche in virtù del principio di legalità, in mancanza di altre disposizioni di legge in materia.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

È fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sottoelencati quali eventuali oneri sostenuti per la selezione/smaltimento di rifiuti conferiti in difformità alle disposizioni stabilite dal presente Regolamento che saranno addebitati al responsabile dell'errato conferimento.

Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per il risarcimento di danni subiti.

Nel caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento in ordine alla gestione dei Rifiuti Urbani si applicano le sanzioni amministrative e le pene di cui alla sottostante

tabella, approvata congiuntamente al medesimo.

Sanzioni previste nel Decreto Legislativo 152/2006

Rifer.to normativo	Violazione delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 152/06	Sanzione(Minimo – Massimo)
Art.255	Abbandono di rifiuti pericolosi o ingombranti	€ 300,00 - € 3.000,00
Art.255	non ottemperanza all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3,(rimozione, avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e ripristino dei luoghi) o non adempimento all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3 (miscelazione di rifiuti),	pena dell'arresto fino ad un anno
Art. 256	attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione	pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
Art. 256	realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata	pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
Art.257	cagionare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio	pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro negli altri casi

Sanzioni previste dal presente regolamento

Violazione delle disposizioni stabilite dal presente regolamento	Sanzione Minimo-Massimo
Conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali non assimilati	€ 300,00 - € 3.000,00
Conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta da parte di soggetti non titolari	€ 300,00 - € 3.000,00
Violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati al sistema di raccolta, così come indicato nel Regolamento (ad esempio conferimento in orari diversi da quelli stabiliti; mancato utilizzo di idonei contenitori; conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, utilizzo dei contenitori per rifiuti diversi da quelli a cui sono destinati)	€ 50,00 - € 500,00
Spostamento dei contenitori	€ 50,00 - € 500,00
Apposizione di materiale pubblicitario o scritte di vario genere sui contenitori	€ 50,00 - € 500,00
Manomissione o danneggiamento di contenitori	€ 50,00 - € 500,00
Intralcio, ritardo, impedimento all'opera degli addetti alla raccolta	€ 50,00 - € 500,00
Conferimento di rifiuti urbani e assimilati, ingombranti e/o speciali in fondo limitrofo esterno adiacente al Centro di Raccolta	€ 50,00 - € 500,00
Violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati presso il Centro di Raccolta, così come indicato nel Regolamento (ad esempio: conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, conferimento non differenziato, deposito all'esterno dei contenitori, etc.),	€ 50,00 - € 500,00
Cernita, rovistamento e/o asporto dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta	€ 50,00 - € 500,00
Utilizzo improprio dei cestini stradali per il conferimento di rifiuti domestici o assimilati	€ 50,00 - € 500,00
Mancata pulizia da rifiuti urbani, assimilati o speciali delle aree pubbliche occupate da cantieri o date in concessione	€ 50,00 - € 500,00
Volantinaggio svolto in modo non consentito	€ 50,00 - € 500,00
Mancanza pulizia di aree scoperte pubbliche e private utilizzate per manifestazioni pubbliche o mercati	€ 50,00 - € 500,00
Mancata pulizia del suolo pubblico da rifiuti urbani e/o assimilati generati da operazioni di carico e scarico	€ 50,00 - € 500,00
Mancato asporto da parte del proprietario/possessore delle deiezioni di animali domestici su aree pubbliche o di pubblico accesso	€ 50,00 - € 500,00

Articolo 65. Controlli

Salvo quanto ulteriormente disposto dalla legge, sono preposti al controllo sull'osservanza al presente Regolamento:

- a. gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Locale;
- b. il personale tecnico del Gestore del servizio a tal fine espressamente incaricato.

Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento e che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente, provvedono gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Locale e gli Ispettori della Vigilanza Ambientale degli Enti riportati nel comma precedente.

Le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco, secondo le modalità previste da specifico ordinamento.

I dipendenti del Gestore, incaricati di pubblico servizio con Ordinanza, possono, limitatamente alle funzioni concernenti il servizio svolto dall'impresa stessa, accertare violazioni trasmettendo gli atti agli Agenti di Polizia Locale.

Articolo 66. Osservanza di altre disposizioni

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali in materia di igiene-sanità e di Polizia Urbana, Edilizia nonché la legge regionale 12 Dicembre 2003, n°26 e le successive circolari e leggi regionali e nazionali inerenti i rifiuti urbani ed assimilati.

Articolo 67. Pubblicità del Regolamento e degli atti

Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà pubblicata sul sito internet comunale.

Articolo 68. Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in contrasto con quanto disciplinato.

Il precedente "Regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati" è abrogato.